









allegato delibera n. 11 del 1° febbraio 2019

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO E GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI BERGAMASCHI PER LA PROMOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE

Tra

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO con sede in Largo Bortolo Belotti n. 16 a Bergamo, rappresentata dal Presidente Giovanni Paolo Malvestiti di seguito denominata anche Camera di Commercio

е

- COLLEGIO NOTARILE DI BERGAMO con sede in viale Vittorio Emanuele II n. 44 a Bergamo, rappresentata dal Presidente Maurizio Luraghi;
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO con sede in Rotonda dei Mille n. 1 a Bergamo, rappresentata dal Presidente Simona Bonomelli;
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Passaggio Canonici Lateranensi n. 1 a Bergamo rappresentata dal Presidente Gianpaolo Gritti;
- COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Via Giorgio e Guido Paglia n. 27 a Bergamo rappresentata dal Presidente Massimo Locatelli;

di seguito denominati anche Ordini e Collegi professionali;

(Parti appresso congiuntamente definite Istituzioni promotrici).

Premesso che

- la Camera di Commercio ha istituito il Servizio di conciliazione delle controversie che coinvolgono cittadini, consumatori, professionisti, imprese, enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;
- il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio è un Organismo di mediazione iscritto al n. 54 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 e del D.M. 18 Ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche;
- il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio nel corso degli anni ha acquisito riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della risoluzione alternativa delle controversie disponendo di competenze scientifiche, organizzative e operative necessarie per la gestione del servizio di mediazione;
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo, 25 novembre 2016 n.
 219, ha ribadito il ruolo delle Camere di Commercio in materia di risoluzione delle controversie, quale

Convenzione Mediazione pagina 1 di 6











attività oggetto di convenzione con le Regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea;

- il Consiglio della Camera di Commercio con delibera n. 13/C del 14 dicembre 2018 ha approvato il testo del Regolamento di mediazione modificato con le indicazioni del Ministero della Giustizia;
- il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio, qualificato e indipendente, utilizza le competenze della Camera di Commercio e dei mediatori iscritti agli Ordini e Collegi professionali giuridico, contabili, e tecnici al fine di assicurare la massima competenza nell'attività di mediazione a servizio degli utenti;
- le Istituzioni promotrici con la presente Convenzione intendono collaborare per promuovere in sinergia lo strumento della mediazione sul territorio bergamasco;
- le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tanto premesso

si conviene quanto segue

Articolo 1 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

- 1. Le Istituzioni promotrici intendono promuovere lo strumento della mediazione e offrire alle parti che sottoscrivono un contratto, o a quelle che sono già in fase di contenzioso, assistenza in materia conciliativa nel rispetto della normativa vigente, collaborando per la diffusione sul territorio dello strumento di bonaria composizione delle liti, nonché promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e azioni di aggiornamento professionale.
- 2. A tal fine gli Ordini e i Collegi professionali affiancano, nell'ambito di un Consiglio di mediazione di cui all'art. 3, la Camera di Commercio nella promozione del servizio di mediazione offerto, attraverso incontri, seminari e convegni sulla mediazione e temi a essa connessi.

Convenzione Mediazione pagina 2 di 6











Articolo 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. L'oggetto della presente convenzione si identifica con:
 - la definizione degli impegni ivi descritti;
 - la realizzazione di ogni iniziativa idonea a far confluire le controversie che coinvolgono tutti i soggetti utenti in premessa citati al Servizio di conciliazione della Camera di Commercio.

Articolo 3 CONSIGLIO DI MEDIAZIONE

- 1. Il Consiglio di mediazione è composto da 5 consiglieri, tutti nominati dalla Camera di Commercio di Bergamo per un triennio e riconfermabili, come di seguito descritto:
 - a) il Responsabile dell'Organismo, in qualità di Presidente;
 - b) un consigliere scelto tra i docenti universitari in materie giuridico-economiche;
 - c) uno su designazione del Collegio notarile di Bergamo;
 - d) uno su designazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Bergamo;
 - e) uno su designazione congiunta degli Ordini e Collegi tecnici della provincia di Bergamo che sottoscrivono la presente convenzione.
- 2. I tre consiglieri designati di cui alle lettere c), d), e) sono scelti tra persone di comprovata esperienza in campo giuridico, economico o tecnico, con anzianità di iscrizione all'Albo professionale di almeno un quinquennio.
- 3. I componenti del Consiglio non possono essere nominati mediatori nei procedimenti instaurati presso l'Organismo di mediazione.
- 4. Il Consiglio di mediazione ha le seguenti attribuzioni:
 - approva le clausole conciliative tipo;
 - propone le modifiche al Regolamento di mediazione;
 - avanza proposte, suggerimenti e pareri in ordine alla promozione dello strumento della mediazione;
 - esprime pareri sulla conclusione di accordi di collaborazione con altri Enti o Istituti in materia di mediazione, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi;
 - formula pareri su ogni altra questione o attività sottopostagli.
- 5. Il Consiglio di mediazione è convocato dal Presidente del Consiglio di mediazione. Si riunisce 2 volte l'anno. Le sedute del Consiglio di mediazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di mediazione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio di mediazione partecipa, con funzioni di verbalizzante, un componente della Segreteria.

Articolo 4 ASSISTENZA E INFORMAZIONI

1. La Camera di Commercio dispone di personale che svolge compiti di segreteria nei procedimenti gestiti dall'Organismo di mediazione (comunicazioni alle parti e al mediatore, trasmissione atti, organizzazione delle sale per gli incontri, assistenza al mediatore).

Convenzione Mediazione pagina 3 di 6











2. Il personale del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio è periodicamente aggiornato in merito alle tematiche della mediazione al fine di fornire informazioni corrette all'utenza.

Articolo 5 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

- 1. La Camera di Commercio amministra e gestisce direttamente i procedimenti di mediazione tramite la propria organizzazione già stabilmente destinata all'attività svolta dall'Organismo di mediazione mediante la propria struttura, il proprio personale e i mediatori già formati.
- 2. Le procedure di mediazione si svolgono secondo il Regolamento in vigore e, secondo l'ordinamento camerale, il Tariffario e il Codice Etico dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio.
- 3. La Camera di Commercio invita gli Ordini e i Collegi professionali a far presentare le domande di mediazione direttamente presso i suoi uffici utilizzando apposita modulistica disponibile sul sito www.bg.camcom.gov.it/mediazione da depositare allo sportello, oppure da inviare tramite PEC, in alternativa a utilizzare l'applicativo ConciliaCamera (mediazione.infocamere.it/meca).

Articolo 6 GESTIONE ECONOMICO – ORGANIZZATIVA

- La Camera di Commercio si occupa direttamente e in via esclusiva della gestione economica delle procedure di mediazione dell'Organismo, in particolare, incassato quanto dovuto per lo svolgimento delle stesse, sostiene le spese di struttura e le spese del personale e provvede al pagamento dei compensi ai mediatori.
- 2. La Camera di Commercio assume in via esclusiva ogni decisione inerente alla struttura organizzativa del servizio e della Segreteria dell'Organismo e in relazione a spazi, uffici, strumenti informatici, personale, tariffe, compensi, mediatori e tirocinanti.
- 3. Gli incontri di mediazione si svolgono presso le sede camerale nonché in modalità telematica ovvero presso altra sede secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 7 FORMAZIONE

1. Le parti, rilevato che la qualità e l'efficacia della gestione delle procedure sono strettamente collegate alla formazione dei professionisti e alla conoscenza dello strumento da parte dell'utenza, si impegnano a realizzare anche congiuntamente iniziative dirette all'informazione e alla formazione dell'utenza e dei professionisti nonché a promuovere ogni iniziativa volta a diffondere la cultura della mediazione e ad aumentare la qualità delle prestazioni professionali in materia.

Articolo 8 PROMOZIONE

- 1. La Camera di Commercio invia periodicamente agli Ordini e ai Collegi professionali materiale informativo sugli "Strumenti di giustizia alternativa" che i medesimi si impegnano a diffondere tra i propri iscritti e a pubblicare sul proprio sito.
- 2. La Camera di Commercio si impegna a predisporre una pagina di promozione della presente convenzione da pubblicare sul proprio sito con il collegamento al sito degli Ordini e dei Collegi professionali.

Convenzione Mediazione pagina 4 di 6











- Gli Ordini e i Collegi professionali si impegnano a pubblicare la medesima pagina di promozione della presente convenzione sul proprio sito con il collegamento al sito della Camera di Commercio www.bg.camcom.gov.it/mediazione.
- 4. Gli Ordini e i Collegi professionali si impegnano a informare i propri iscritti della presente convenzione e a favorire lo svolgimento delle procedure di mediazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio, anche attraverso la diffusione di clausole contrattuali; ciò ai fini di incrementare il numero di domande di mediazione depositate nonché la percentuale di adesioni alle relative procedure.
- 5. Le Istituzioni promotrici si impegnano a organizzare periodicamente eventi di promozione dello strumento della mediazione.

Articolo 9 DURATA E SOTTOSCRIZIONE

- 1. La presente convenzione sostituisce la precedente e ha durata indeterminata.
- 2. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione, dando un preavviso scritto di almeno tre mesi.
- 3. La presente Convenzione è sottoscritta dai Presidenti delle Istituzioni promotrici.

Articolo 10 ESCLUSIVA

 Gli Ordini e i Collegi professionali si impegnano a non partecipare istituzionalmente ad altri Organismi di mediazione per tutta la durata della presente convenzione, salva la possibilità di aderire a Organismi emanazione dei rispettivi Ordini e Collegi a livello nazionale.

Articolo 11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

 Qualsiasi variazione o integrazione apportata al testo della presente convenzione, in seguito alla sua stipulazione, dovrà risultare da atto scritto firmato dai Presidenti delle Istituzioni promotrici.

Bergamo, febbraio 2019

Convenzione Mediazione pagina 5 di 6











ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Presidente Gianpaolo Gritti

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Presidente Massimo Locatelli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO

Presidente Simona Bonomelli

COLLEGIO NOTARILE DI BERGAMO

Presidente Maurizio Luraghi

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Presidente Giovanni Paolo Malvestiti

Convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Convenzione Mediazione pagina 6 di 6